

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ O IN DISPONIBILITÀ COMUNALE.**

### **Art. 1 Destinatari dell'alloggio.**

Gli alloggi di proprietà o in disponibilità comunale sono oggetto di concessione amministrativa a favore di persone richiedenti residenti nel territorio del Comune di Montecchio Precalcino.

### **Art. 2 Caratteristiche della concessione.**

La concessione ha carattere di temporaneità ed è finalizzata a risolvere emergenze abitative del richiedente.

Il richiedente è tenuto ad attivarsi per individuare una soluzione autonoma al problema abitativo.

La Giunta comunale individua il numero di alloggi riservati alle persone ultrasessantenni di Montecchio Precalcino.

### **Art. 3 Requisiti di ammissione.**

I requisiti di ammissione al beneficio sono:

- a) la condizione di disagio sociale certificata dall'ufficio Servizi sociali;
- b) il possesso di un limite di reddito annuo della famiglia occupante inferiore rispetto all'importo stabilito dalla Giunta comunale; tale importo, in ogni caso, non deve essere superiore al limite previsto dalla normativa regionale in materia di alloggi ATER.

In caso di concorrenza di richieste sono individuati i seguenti criteri di preferenza:

- a) sfratto esecutivo;
- b) condizioni igienico-sanitarie insalubri dell'alloggio precedentemente occupato;
- c) presenza di barriere architettoniche nell'alloggio precedentemente occupato da portatore di handicap motorio;
- d) presenza di condizioni specifiche da sottoporre all'esame dei Servizi sociali.

A parità di condizioni la precedenza nella assegnazione dell'alloggio è data a famiglie con minori.

È preferibile che gli occupanti degli alloggi siano legati tra loro da vincoli di parentela o di coniugio.

### **Art. 4 Regole di concessione.**

Non è ammessa l'ospitalità di terze persone.

Il concessionario può ricevere visite che si concludano in giornata.

### **Art. 5 Competenza.**

L'assegnazione, l'annullamento e la dichiarazione di decadenza della concessione avviene con provvedimento della Giunta comunale.

### **Art. 6 Canone di concessione.**

Il canone di concessione è stabilito nella misura del 10% del reddito annuo del nucleo, con un minimo di € 150,00 mensili, salvo deroga motivata.

Sono a carico del concessionario le spese per le utenze domestiche.

Gli appartenenti al nucleo familiare regolarmente occupate presentano una dichiarazione del datore di lavoro, con la quale il datore stesso si impegna a versare in tutto o in parte il canone di concessione e gli eventuali rimborsi per le utenze anticipati dal Comune, trattenendoli dalla busta paga del concessionario.

### **Art. 7 Durata della concessione.**

La concessione ha durata massima di un anno, rinnovabile fino ad un massimo di un altro anno, salvo motivata deroga.

### **Art. 8 Annullamento della concessione.**

La concessione è annullata nelle seguenti ipotesi.

- a) assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento della assegnazione medesima;
- b) assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione risultata falsa.

**Art. 9 Revoca della concessione.**

La concessione è dichiarata decaduta nelle seguenti ipotesi:

- a) il concessionario ha ceduto o sub-concesso, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato ovvero ne ha mutato la destinazione d'uso;
  - b) il concessionario non abita stabilmente l'alloggio assegnato, salva autorizzazione dell'ente giustificata da gravi motivi;
  - c) il concessionario ha adibito l'alloggio ad attività illecite;
  - d) il concessionario ha perduto i requisiti di ammissione;
  - e) morosità nel pagamento del canone;
  - f) mancata produzione della dichiarazione sul reddito nel termine fissato;
- ospitalità di terze persone in violazione dell'art. 4 del presente regolamento.